

(N. 645)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BITOSSÌ, MARZOLA, AGOSTINO, ASARO, FABBRI, GIUSTARINI, GIACOMETTI, GRAMEGNA, LOCATELLI, MARIOTTI, MASSINI, MERLIN Angelina, PICCHIOTTI, PORCELLINI, ROFFI e TERRACINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1954

Integrazione del trattamento economico dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, con riassorbimento dei proventi speciali.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, che ha carattere di estrema urgenza, ha lo scopo di portare un sollievo immediato alle condizioni economiche, sempre più gravi e insostenibili, dei pubblici dipendenti e dei pensionati, risolvendo, nel medesimo tempo, l'annosa questione dei cosiddetti *diritti casuali*, la quale si protrae da lungo tempo ed è motivo di contrasti, di diffuso disagio, di continue agitazioni.

Il 31 luglio corrente, infatti, scadono i termini stabiliti dalla legge n. 948 del 27 dicembre 1953, con la quale — in attesa di provvedere ad una definitiva soluzione del problema economico dei pubblici dipendenti — vennero ulteriormente prorogati i proventi speciali relativi al personale dell'Amministrazione finanziaria e della Corte dei conti.

Tale proroga, in considerazione delle giuste ed autorevoli osservazioni contenute nel noto messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere, aveva l'esplicito significato di un formale impegno a provvedere, entro breve termine e comunque non oltre il 31 lu-

glio 1954, ad una organica e soddisfacente sistemazione dell'annosa questione.

La proroga medesima era giustificata dal fatto che, non essendo neppure concepibile una riduzione del trattamento economico, già tanto insufficiente, del personale che fruisce dei diritti casuali, la soluzione del problema può aversi solo mediante un provvedimento che migliori in pari tempo le retribuzioni dell'insieme dei pubblici dipendenti.

Un tale provvedimento non può più essere rinviato, sia per la imminente scadenza dei termini fissati con la citata legge n. 948 del 27 dicembre 1953, che per le condizioni di estremo disagio economico in cui versa da lungo tempo la generalità dei dipendenti pubblici e dei pensionati ai quali Governo e Parlamento hanno promesso da oltre un anno i dovuti miglioramenti economici. Ferme restando, pertanto, le richieste specifiche avanzate dalle singole categorie degli statali, dei ferrovieri e degli altri pubblici dipendenti, con le due proposte di legge presentate alla Camera dei deputati, si ritiene indispensabile

che prima del 31 luglio 1954, sia approvato un provvedimento legislativo che risolva finalmente la questione dei « diritti casuali », avviando nel contempo a soluzione il problema dell'adeguamento economico a favore di tutti i pubblici dipendenti.

* * *

A ciò tende il presente disegno di legge, che si riassume nei seguenti punti:

1° *concessione di una integrazione retributiva mensile da lire 5.000 a lire 10.000*, salvo conguaglio con il beneficio che deriverà, a ciascun grado e categoria di personale, dalla definitiva soluzione del problema economico.

In questo modo, il miglioramento che verrebbe concesso avrebbe il carattere di un *congruo acconto continuativo*, in attesa che siano risolti in modo organico i generali problemi del conglobamento, degli scatti di anzianità, delle perequazioni interne, delle pensioni e dei nuovi quadri di classificazione del personale dell'Amministrazione ferroviaria.

2° *Riassorbimento di un importo di « diritti casuali » corrispondente al predetto aumento.*

— La differenza tra il trattamento medio in effetti fruito, relativamente al grado o categoria di appartenenza, nell'ultimo semestre, in conto proventi speciali, e l'integrazione retributiva spettante, verrebbero conservate a titolo di *assegno pro tempore*, riassorbibili solo in sede di ulteriori miglioramenti.

3° *Trasformazione in tributi statali (tasse speciali)* dei proventi di cui alla legge n. 948 del 27 dicembre 1953, nonché di quegli altri proventi, comunque denominati e percepiti non gravanti sul bilancio dello Stato, con conseguente incameramento a bilancio del relativo importo.

Il disegno di legge stabilisce, in conseguenza del suddetto incameramento, il passaggio a carico del bilancio dello Stato di tutte le spese attualmente gravanti sui proventi speciali, comprese quelle per il personale.

4° *Determinazione, da farsi con apposito provvedimento legislativo*, da emanarsi entro sei mesi, di quali tra le particolari indennità

e proventi speciali, a carico o non del bilancio, siano da confermare o da attribuire, a decorrere dal 1° agosto 1954, in relazione a specifici rischi, responsabilità, attività o condizioni di lavoro. Il progetto di legge prevede che sia comunque assicurata la conservazione del trattamento economico in godimento.

* * *

Il presente disegno di legge, in attesa che sia fissata la decorrenza dei miglioramenti generali — per i quali le Organizzazioni sindacali concordemente insistono nella data del 1° luglio 1953 (in coincidenza, cioè, con il voto unanime del Parlamento che ha riconosciuto il diritto ai miglioramenti) — stabilisce che l'integrazione mensile decorra dal 1° gennaio 1954.

In conformità, peraltro, di quanto già disposto con la legge n. 905 del 12 dicembre 1953, in merito al primo acconto, si prevede la trasformazione in integrazione del trattamento economico anche del secondo acconto di cui alla legge n. 94 del 10 aprile 1954, acconto non riassorbibile con i diritti casuali.

Per i pensionati, data la diversità dei trattamenti e la conseguente difficoltà pratica di fissare una integrazione in cifra, si stabilisce il pagamento di una integrazione mensile di importo pari al 15 per cento della pensione in godimento.

Il disegno di legge, infine, in analogia con i criteri seguiti nei precedenti provvedimenti, prevede la estensione dei benefici economici ai segretari comunali e provinciali, al personale delle Province e dei Comuni, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, nonché agli enti parastatali e di diritto pubblico in genere.

* * *

L'onere derivante dall'attuazione del presente disegno di legge è stato accertato in 82 miliardi di lire. Peraltro, per l'esercizio 1953-54, tale onere si riduce a 44 miliardi (sei dodicesimi, comprensivi della maggiorazione di tredicesima mensilità).

Infatti, dovendosi considerare una integrazione media mensile di 6.000 lire, l'onere

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

annuo per tredici mesi ammonterebbe a 78 miliardi di lire. Aggiungendo a questa cifra la spesa relativa alla integrazione dovuta ai pensionati, per un importo complessivo di 13 miliardi, si ha un totale di 91 miliardi.

In relazione, però, al riassorbimento di un corrispondente importo dei diritti casuali, la spesa netta non dovrebbe superare, in effetti, gli 82 miliardi di lire.

Tale somma, in considerazione della grave perdita di potere di acquisto subita dai pubblici dipendenti e dai pensionati, dal 1950 ad oggi, in dipendenza dell'aumento di prezzi verificatosi, rappresenta soltanto una parziale e tardiva restituzione di quanto sarebbe dovuto per riportare le retribuzioni al valore reale che esse avevano nel 1950.

È da osservare, al riguardo, come una famiglia di quattro persone, soltanto per l'alimentazione, sia oggi costretta a spendere

5.300 lire in più di quanto spendeva nel marzo 1950. Se a questa cifra si aggiungano anche i soli aumenti dei fitti e dell'energia elettrica, si ha un complessivo aggravio di oltre 8 mila lire al mese.

D'altra parte, dalla stessa discussione che si è avuta al Senato della Repubblica, in ordine al disegno di legge delega, è emerso che il Governo avrebbe già reperito una somma pari a 80 miliardi di lire, per cui nessuna difficoltà dovrebbe opporsi all'accoglimento della integrazione retributiva prevista nel presente disegno di legge.

I proponenti ritengono di avere offerto una razionale e logica soluzione del problema dei « casuali », che permetta di giungere al più presto ad una normalizzazione del sistema retributivo auspicata da tutto il personale, dal Parlamento e dal Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, è corrisposta una integrazione mensile di trattamento economico, nelle misure indicate nella unita tabella, in conto del beneficio che deriverà dal conglobamento, miglioramento e perequazione delle retribuzioni, nonché dalla attuazione, per quanto riguarda il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dei nuovi quadri di classificazione del personale.

Art. 2.

I proventi, di cui alla legge n. 948 del 27 dicembre 1953, nonché gli altri proventi, comunque denominati e percetti, non gravanti sul bilancio dello Stato, sono trasformati in « tasse speciali » ed il relativo importo è incamerato al bilancio.

Del pari sono trasferite a carico del bilancio dello Stato le spese attualmente gravanti su tali fondi, comprese quelle per il personale, comunque assunto e denominato.

Art. 3.

La differenza fra il trattamento medio in effetti fruito, relativamente al grado, categoria o qualifica di appartenenza, nell'ultimo semestre, in conto proventi speciali, e l'integrazione retributiva spettante ai sensi dell'articolo 1, è corrisposta, al personale che ha fruito di tali proventi, a titolo di « assegno *pro-tempore* », riassorbibile in sede di ulteriori miglioramenti.

Art. 4.

Con apposito provvedimento legislativo, da emanarsi entro sei mesi dalla data di applicazione della presente legge, dovrà provvedersi alla determinazione di quali tra le particolari indennità e proventi speciali, qualunque sia la loro denominazione, a carico o non del bilancio dello Stato, fissati dalle leggi, o regolamenti o disposizioni interne, siano da confermare o da attribuire a decorrere dal 1° agosto 1954, in aggiunta alla retribuzione tabellare, in relazione a particolari rischi, responsabilità, attività o condizioni di lavoro.

Al personale dovrà comunque essere assicurata la conservazione del trattamento in godimento, ai sensi di quanto disposto con l'articolo 3 della presente legge.

Art. 5.

L'integrazione retributiva di cui all'articolo 1 della presente legge è dovuta, altresì, al personale delle categorie indicate nell'articolo 12 della legge 8 aprile 1952, n. 212, nonchè ai segretari comunali e provinciali.

Art. 6.

La integrazione mensile di cui all'articolo 1 è parimenti dovuta ai dipendenti delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, degli enti parastatali ed in genere di tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, nonchè delle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Province, dai Comuni e dagli altri enti suindicati.

Art. 7.

Ai titolari di pensioni delle categorie indicate dagli articoli 1, 3 e 6 della legge 26 novembre 1953, n. 876 e dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 7 della legge 26 novembre 1953, n. 877, è dovuta una somma integrativa mensile del trattamento di pensione, pari al 15 per cento della pensione in godimento.

Art. 8.

L'acconto di cui alla legge n. 84 del 10 aprile 1954, corrisposto ai dipendenti delle Am-

ministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, è trasformato in integrazione di trattamento economico per l'esercizio 1953-1954. Tale integrazione non è riasorbibile con i proventi speciali.

Art. 9.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà con una aliquota delle maggiori entrate risultanti dal provvedimento di variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1953-54.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge. Tale facoltà si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1954.

ALLEGATO A.

IMPORTO DELLA INTEGRAZIONE MENSILE DI TRATTAMENTO
ECONOMICO DOVUTA AL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI
DELLO STATO, COMPRESSE QUELLE CON ORDINAMENTO AUTONOMO,
A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 1954

	Importo della integrazione mensile
Personale dei ruoli transitori subalterni - Personale non di ruolo di IV categoria - Inservienti - Operai manovali - Fattorini telegrafici - Categorie parificabili delle Poste e telegrafi e delle Ferrovie dello Stato (grado XIV) militari di truppa dei carabinieri, delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e agenti di custodia delle carceri.	L. 5.000
Personale del grado XIII - Sergenti e sergenti maggiori - Personale dei ruoli transitori di gruppo C, personale non di ruolo di 3 ^a categoria - Operai comuni - Uscieri - Operaie 7 ^a categoria - Categorie e gradi parificabili delle Poste e telegrafi e grado XIII delle Ferrovie statali.	5.500
Personale del grado XII - Marescialli - Personale dei ruoli transitori di grado B - Personale non di ruolo di 2 ^a categoria - Operai qualificati e operaie 6 ^a categoria - Capo uscieri - Gradi e categorie parificabili delle Poste e telegrafi e grado XII delle Ferrovie statali.	6.000
Personale civile e militare del grado XI. - Personale dei ruoli transitori di gruppo A - Personale non di ruolo di 1 ^a categoria. - Operai specializzati - Primi commessi - Gradi e categorie parificabili delle Poste e telegrafi e grado XI delle Ferrovie statali.	6.500
Personale civile e militare del grado X. - Capi operai - Commessi capo - Gradi e categorie parificabili delle Poste e telegrafi e grado X delle Ferrovie statali.	7.000
Personale civile e militare del grado IX - Gradi e categorie parificabili delle Poste e telegrafi e grado IX delle Ferrovie statali.	7.500
Personale civile e militare del grado VIII - Gradi e categorie parificabili delle Poste e telegrafi e grado VIII delle Ferrovie statali.	8.000

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Importo della integrazione mensile
Personale civile e militare del grado VII - Gradi e categorie parificabili delle Poste e telegrafi e grado VII delle Ferrovie statali. . L.	8.500
Personale civile e militare del grado VI - Gradi e categorie parificabili delle Poste e telegrafi e grado VI delle Ferrovie statali.	9.000
Personale civile e militare del grado V - Gradi e categorie parificabili delle Poste e telegrafi e grado V delle Ferrovie statali. .	9.500
Personale civile e militare del grado IV e superiori - Gradi e categorie parificabili delle Poste e telegrafi e grado IV e superiori delle Ferrovie statali.	10.000